



Datum: 01.05.2025

**Procedura di consultazione relativa alle modifiche di ordinanze a seguito del recepimento e della trasposizione nel diritto svizzero del regolamento (UE) 2024/1717 relativo alla revisione del codice frontiere Schengen (Sviluppo dell'acquis di Schengen) nonché a seguito a una modifica apportate alla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione; apertura della procedura di consultazione**

**Raffigurazione sinottica delle modifiche previste delle ordinanze**

**1. Ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV, RS 142.204)**

<b>Diritto vigente</b>	<b>Avamprogetto</b>
	<p><i>Art. 2 cpv. h e i (nuovo)</i></p> <p>Ai sensi della presente ordinanza s'intende per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>h. <i>regioni transfrontaliere</i>: i Cantoni situati lungo le frontiere nazionali della Svizzera e i Cantoni di Appenzello Esterno e Appenzello Interno;</li><li>i. <i>regione a rischio</i>: l'intero territorio nazionale di un Paese terzo o una parte ben definita dello stesso da cui è stata limitata o vietata l'entrata nello spazio Schengen per proteggere la salute pubblica.</li></ul>
<p><i>Art. 3 cpv. 1, nota a piè di pagina</i></p> <p><sup>1</sup> Le condizioni d'entrata per un soggiorno di breve durata sono rette dall'articolo 6 del codice frontiere Schengen<sup>1</sup>.</p>	<p><i>Art. 3 cpv. 1, nota a piè di pagina</i></p> <p><sup>1</sup> Le condizioni d'entrata per un soggiorno di breve durata sono rette dall'articolo 6 del codice frontiere Schengen<sup>2</sup>.</p>
<p><i>Art. 4, al. 1 note de bas de page</i></p> <p><sup>1</sup> Per un soggiorno di lunga durata gli stranieri devono soddisfare, oltre alle condizioni di cui all'articolo 6 paragrafo 1 lettere a, d ed e del codice frontiere Schengen<sup>3</sup>, anche le seguenti condizioni d'entrata:</p>	<p><i>Art. 4, al. 1 note de bas de page</i></p> <p><sup>1</sup> Per un soggiorno di lunga durata gli stranieri devono soddisfare, oltre alle condizioni di cui all'articolo 6 paragrafo 1 lettere a, d ed e del codice frontiere Schengen<sup>4</sup>, anche le seguenti condizioni d'entrata:</p>
<p><i>Art. 8 cpv. 2 lett. A, nota a piè di pagina</i></p> <p><sup>2</sup> In deroga al capoverso 1, sono esentate dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata le persone seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. i titolari di un documento di viaggio valido e riconosciuto, corredato da un visto per soggiorni di lunga durata o di un titolo di soggiorno valido rilasciato da</li></ul>	<p><i>Art. 8 cpv. 2 lett. A, nota a piè di pagina</i></p> <p><sup>2</sup> In deroga al capoverso 1, sono esentate dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata le persone seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. i titolari di un documento di viaggio valido e riconosciuto, corredato da un visto per soggiorni di lunga durata o di un titolo di soggiorno valido rilasciato da</li></ul>

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 mar. 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/458, GU L 74 del 18.3.2017, pag. 1.

<sup>2</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 4 lett. m.

<sup>3</sup> Cf. note de bas de page relative à l'art. 3, al. 1.

<sup>4</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 4 lett. m.

Diritto vigente	Avamprogetto
uno Stato Schengen (art. 6 par. 1 lett. b e 39 par. 1 lett. a del codice frontiere Schengen <sup>5</sup> );	uno Stato Schengen (art. 6 par. 1 lett. b e 39 par. 1 lett. a del codice frontiere Schengen <sup>6</sup> );
	<p><i>Titolo dopo l'art. 10 (nuovo)</i></p> <p><b>Sezione 2a: Restrizioni d'entrata a tutela della salute pubblica</b></p>
	<p><i>Art. 10a</i>      Eccezioni alle restrizioni d'entrata (art. 5 cpv. 3 e 65a LStrl)</p> <p><sup>1</sup> Se, in un caso specifico, per motivi umanitari o di interesse nazionale oppure in virtù di obblighi internazionali, la SEM autorizza eccezioni alle restrizioni d'entrata secondo l'articolo 65a capoverso 1 LStrl, si applica per analogia l'articolo 3 capoverso 4.</p> <p><sup>2</sup> Se l'entrata in Svizzera è autorizzata secondo il capoverso 1, l'avente diritto può entrare insieme alle persone seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. il coniuge, il partner registrato o il partner con cui convive;</li> <li>b. i figli minorenni; o</li> <li>c. un accompagnatore se necessita assistenza.</li> </ul>
	<p><i>Art. 10b</i>      Certificato per il viaggio rilasciato a cittadini di Paesi terzi non soggetti all'obbligo del visto</p> <p><sup>1</sup> La rappresentanza all'estero competente o la SEM può rilasciare un certificato per cittadini di Paesi terzi non soggetti all'obbligo del visto se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. il certificato è necessario per il viaggio e il trasporto;</li> <li>e</li> <li>b. la loro entrata è autorizzata nonostante le restrizioni d'entrata a tutela della salute pubblica.</li> </ul>
	<p><i>Art. 11</i>      Rilascio di visti per soggiorni di breve durata</p> <p><sup>1</sup> Nei seguenti casi è rilasciato un visto per soggiorni di breve durata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. soggiorno di breve durata con o senza permesso di lavoro in Svizzera;</li> <li>b. entrata in Svizzera secondo l'articolo 3 capoverso 4.</li> </ul> <p><sup>2</sup> Ai cittadini di Stati terzi che desiderano entrare in Svizzera da una regione a rischio è negato il rilascio del visto per soggiorni di breve durata di cui all'articolo 2 lettera d. È fatta eccezione per i cittadini di Stati terzi che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 10a capoverso 1.</p>
<p><i>Art. 28, primo periodo, nota a piè di pagina</i> Le entrate e le partenze sono rette dal codice frontiere Schengen<sup>7</sup>. ...</p>	<p><i>Art. 28, primo periodo, nota a piè di pagina</i> Le entrate e le partenze sono rette dal codice frontiere Schengen<sup>8</sup>. ...</p>

<sup>5</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 3 cpv. 1.

<sup>6</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 4 lett. m.

<sup>7</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 3 cpv. 1.

<sup>8</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 4 lett. m.

Diritto vigente	Avamprogetto
<p><i>Art. 29</i> Frontiere esterne Schengen</p> <p><sup>1</sup> La SEM stabilisce le frontiere esterne Schengen della Svizzera d'intesa con l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), le autorità federali e cantonali competenti per i controlli delle persone e l'Ufficio federale dell'aviazione civile.</p> <p><sup>2</sup> I controlli delle persone alle frontiere esterne Schengen al momento dell'entrata e della partenza per via terrestre e aerea sono rette dall'articolo 8 e dall'allegato VI numeri 1 e 2 del codice frontiere Schengen<sup>9</sup>.</p> <p><sup>3</sup> L'entrata attraverso aeroporti che non sono designati come frontiere esterne Schengen richiede la previa autorizzazione delle autorità competenti per i controlli delle persone nell'area d'atterraggio.</p>	<p><i>Art. 29</i> Aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen (art. 9 LStrl)</p> <p><sup>1</sup> I controlli alle frontiere negli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen al momento dell'entrata e della partenza per via terrestre e aerea sono rette dall'articolo 8 e dall'allegato VI numeri 1 e 2 del codice frontiere Schengen<sup>10</sup>.</p> <p><sup>2</sup> L'entrata attraverso aeroporti che non sono designati come frontiere esterne Schengen richiede la previa autorizzazione delle autorità competenti per i controlli alle frontiere nell'area d'atterraggio.</p>
<p><i>Art. 29a, rubrica, e cpv. 1</i> Frontiere interne Schengen</p> <p><sup>1</sup> In caso di controlli alle frontiere interne Schengen della Svizzera, può essere verificato il rispetto delle prescrizioni della legge del 18 marzo 2005<sup>11</sup> sulle dogane e delle pertinenti disposizioni d'esecuzione. Per il rimanente, i controlli sono autorizzati esclusivamente secondo l'articolo 23 del codice frontiere Schengen<sup>12</sup>.</p>	<p><i>Art. 29a, rubrica, e cpv. 1 (concerne soltanto il testo tedesco e francese), nota a piè di pagina</i> Frontiere interne Schengen della Svizzera</p> <p><sup>1</sup> In caso di controlli alle frontiere interne Schengen della Svizzera, può essere verificato il rispetto delle prescrizioni della legge del 18 marzo 2005<sup>13</sup> sulle dogane e delle pertinenti disposizioni d'esecuzione. Per il rimanente, i controlli sono autorizzati esclusivamente secondo l'articolo 23 del codice frontiere Schengen<sup>14</sup>.</p>
<p><i>Art. 30</i> Reintroduzione dei controlli alle frontiere interne</p> <p><sup>1</sup> Se sono adempiute le condizioni previste all'articolo 25 paragrafo 1 del codice frontiere Schengen<sup>15</sup>, il Consiglio federale decide in merito alla reintroduzione dei controlli alle frontiere interne.</p> <p><sup>2</sup> In casi urgenti il DFGP ordina le misure immediate necessarie per reintrodurre i controlli alle frontiere. Ne informa senza indugio il Consiglio federale.</p> <p><sup>3</sup> I collaboratori dell'UDSC responsabili dei controlli alle frontiere procedono ai controlli alle frontiere interne d'intesa con i Cantoni di confine.</p>	<p><i>Art. 30</i> Ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera (art. 8 LStrl)</p> <p><sup>1</sup> Ciascuna autorità della Confederazione o dei Cantoni competente per la garanzia dell'ordine pubblico o della sicurezza interna può presentare alla SEM una richiesta scritta motivata per il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera lungo tutti o determinati tratti delle frontiere interne Schengen della Svizzera.</p> <p><sup>2</sup> La decisione sul ripristino e la proroga dei controlli di frontiera spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. al Consiglio federale, previa consultazione delle autorità federali interessate, nello specifico l'UDSC, e dei Cantoni;</li> <li>b. in casi urgenti il DFGP.</li> </ul> <p><sup>3</sup> Il Consiglio federale ordina la revoca anticipata dei controlli di frontiera ripristinati in via temporanea alle frontiere interne Schengen, qualora non risultino più necessari, in particolare se lo scopo perseguito può essere raggiunto anche con misure meno incisive.</p> <p><sup>4</sup> Il Consiglio federale informa la commissione competente in merito al ripristino e alla proroga dei controlli di frontiera nonché alla loro durata.</p>

<sup>9</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 3 cpv. 1.

<sup>10</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 4 lett. m.

<sup>11</sup> RS 631.0

<sup>12</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 3 cpv. 1.

<sup>13</sup> RS 631.0

<sup>14</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 4 lett. m.

<sup>15</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 3 cpv. 1.

Diritto vigente	Avamprogetto
<p><i>Art. 31</i>            Competenza per il controllo delle persone</p> <p><sup>1</sup> Il DFGP disciplina l'esecuzione dei controlli delle persone alle frontiere interne ed esterne.</p> <p><sup>2</sup> I collaboratori dei Cantoni e quelli dell'UDSC responsabili dei controlli alle frontiere svolgono il controllo delle persone alla frontiera. I collaboratori dell'UDSC esercitano tale attività nel quadro dei loro compiti sovrani e in virtù di un accordo tra il Dipartimento federale delle finanze e i Cantoni (art. 9 cpv. 2 LStrI e art. 97 della L del 18 marzo 2005<sup>16</sup> sulle dogane).</p> <p><sup>3</sup> ...</p> <p><sup>4</sup> I Cantoni possono abilitare i collaboratori dell'UDSC responsabili dei controlli alle frontiere a emanare e notificare la decisione di allontanamento di cui all'articolo 64 capoverso 1 lettere a e b LStrI.</p>	<p><i>Art. 31</i>            Competenza per i controlli alle frontiere</p> <p><sup>1</sup> Il DFGP disciplina l'esecuzione dei controlli di frontiera alle frontiere esterne Schengen e alle frontiere interne Schengen della Svizzera.</p> <p><sup>2</sup> I collaboratori dell'UDSC esercitano tale attività alle frontiere esterne Schengen in virtù di un accordo tra il Dipartimento federale delle finanze e i Cantoni (art. 9 cpv. 2 LStrI e art. 97 della L del 18 marzo 2005<sup>17</sup> sulle dogane).</p> <p><sup>3</sup> In caso di ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen, questi controlli sono svolti dai collaboratori dell'UDSC responsabili dei controlli alle frontiere d'intesa con i Cantoni di frontiera.</p> <p><sup>4</sup> I Cantoni possono abilitare i collaboratori dell'UDSC responsabili dei controlli alle frontiere a emanare e notificare la decisione di allontanamento di cui agli articoli 64 capoverso 1 lettere a e b e 64<sup>c</sup><sup>bis</sup> LStrI.</p>
<p><i>Art. 32, rubrica</i> Portata dell'obbligo di diligenza</p>	<p><i>Art. 32, rubrica, e cpv. 2 lett. e (nuovo)</i> Portata dell'obbligo di diligenza (art. 92 LStrI)</p> <p><sup>2</sup> I provvedimenti di cui al capoverso 1 mirano a garantire l'esecuzione delle operazioni seguenti:</p> <p>e. impedire che vengano trasportate persone soggette a una restrizione d'entrata disposta dal Consiglio federale secondo l'articolo 65a LStrI o dal Consiglio dell'UE secondo l'articolo 21<sup>bis</sup> del codice frontiere Schengen<sup>18</sup>.</p>
<p><i>Art. 34b cpv. 1, nota a piè di pagina lett. e</i></p>	<p><i>Art. 34b cpv. 1, nota a piè di pagina lett. e (concerne soltanto il testo tedesco e francese)</i></p>
<p><i>Art. 35 cpv. 3 lett. c</i></p>	<p><i>Art. 35 cpv. 3 lett. c (concerne soltanto il testo tedesco e francese)</i></p>
<p><i>Art. 37</i>            Autorità competenti per il controllo delle condizioni d'entrata alle frontiere esterne e delle condizioni di transito aeroportuale</p> <p>Le autorità competenti per il controllo delle condizioni d'entrata alle frontiere esterne e delle condizioni di transito aeroportuale rilasciano, rifiutano, annullano e revocano i visti per soggiorni di breve e lunga durata o i visti di transito aeroportuale a nome delle autorità competenti, ossia la SEM, il DFAE e i Cantoni.</p>	<p><i>Art. 37</i>            Autorità competenti per il controllo delle condizioni d'entrata presso gli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen e delle condizioni di transito aeroportuale</p> <p>Le autorità competenti per il controllo delle condizioni d'entrata presso gli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen e il controllo delle condizioni di transito aeroportuale rilasciano, rifiutano, annullano e revocano i visti per soggiorni di breve e lunga durata o i visti di transito aeroportuale a nome della SEM, del DFAE o dei Cantoni a seconda della competenza.</p>

<sup>16</sup> RS 631.0

<sup>17</sup> RS 631.0

<sup>18</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 4 lett. m.

Diritto vigente	Avamprogetto
<p><i>Titolo prima dell'art. 45</i></p> <p><b>Sezione 9: Controllo di frontiera automatizzato negli aeroporti</b></p>	<p><i>Titolo prima dell'art. 45</i></p> <p><b>Sezione 9: Controllo di frontiera automatizzato negli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen</b></p>
<p><i>Titolo prima dell'art. 54</i></p> <p><b>Sezione 10: Sorveglianza dell'arrivo all'aeroporto</b></p>	<p><i>Titolo prima dell'art. 54</i></p> <p><b>Sezione 10: Sorveglianza dell'arrivo agli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen</b></p>
<p><i>Art. 63 cpv. 1</i></p> <p><sup>1</sup> Il DFGP, d'intesa con il DFAE, con il Dipartimento federale delle finanze e con le competenti autorità di controllo alla frontiera, può concludere con altri Stati accordi concernenti l'impiego di consulenti in materia di documenti (art. 100a cpv. 3 LStrI).</p>	<p><i>Art. 63 cpv. 1</i></p> <p><sup>1</sup> Il DFGP, d'intesa con il DFAE, con il DFF e con le autorità cantonali competenti per il controllo alla frontiera, può concludere con altri Stati accordi concernenti l'impiego di consulenti in materia di documenti (art. 100a cpv. 3 LStrI).</p>
<p><i>Art. 64, frase introduttiva</i></p> <p>La SEM, le autorità di controllo alla frontiera che distaccano i consulenti e la Direzione consolare del DFAE (DC) disciplinano la loro mutua collaborazione e in particolare:</p>	<p><i>Art. 64, frase introduttiva</i></p> <p>La SEM, le autorità competenti per il controllo alla frontiera che distaccano i consulenti e la Direzione consolare del DFAE (DC) disciplinano la loro mutua collaborazione e in particolare:</p>
<p><i>Art. 65</i>            Impiego all'estero di consulenti svizzeri in materia di documenti</p> <p><sup>1</sup> D'intesa con le competenti autorità di controllo alla frontiera che distaccano i consulenti e con la DC, la SEM stabilisce i luoghi d'impiego e la durata d'impiego dei consulenti svizzeri in materia di documenti.</p> <p><sup>2</sup> D'intesa con la SEM e con l'autorità di controllo alla frontiera che distacca i consulenti, la DC può concludere con autorità straniere competenti per il distacco accordi sulla collaborazione operativa nel luogo d'impiego. Gli accordi possono contemplare segnatamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. la definizione di obiettivi comuni;</li> <li>b. la disciplina dello scambio d'informazioni tra consulenti in materia di documenti;</li> <li>c. la disciplina della mutua formazione nel luogo d'impiego.</li> </ol> <p><sup>3</sup> L'attuazione operativa degli impieghi di consulenti in materia di documenti compete alle autorità di controllo alla frontiera che distaccano i consulenti.</p>	<p><i>Art. 65</i>            Impiego all'estero di consulenti svizzeri in materia di documenti</p> <p><sup>1</sup> D'intesa con le autorità che distaccano i consulenti e con la DC, la SEM stabilisce i luoghi d'impiego e la durata d'impiego dei consulenti svizzeri in materia di documenti.</p> <p><sup>2</sup> D'intesa con la SEM e con le autorità che distaccano i consulenti, la DC può concludere con autorità straniere competenti per il distacco accordi sulla collaborazione operativa nel luogo d'impiego. Gli accordi possono contemplare segnatamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. la definizione di obiettivi comuni;</li> <li>b. la disciplina dello scambio d'informazioni tra consulenti in materia di documenti;</li> <li>c. la disciplina della mutua formazione nel luogo d'impiego.</li> </ol> <p><sup>3</sup> L'attuazione operativa degli impieghi di consulenti in materia di documenti compete alle che distaccano i consulenti.</p>
<p><i>Art. 66</i>            Impiego in Svizzera di consulenti stranieri in materia di documenti</p> <p><sup>1</sup> D'intesa con le autorità straniere che distaccano i consulenti, con le competenti autorità di controllo alla frontiera svizzere e con il DFAE, la SEM stabilisce i luoghi d'impiego e la durata d'impiego dei consulenti stranieri in materia di documenti.</p>	<p><i>Art. 66</i>            Impiego in Svizzera di consulenti stranieri in materia di documenti</p> <p><sup>1</sup> D'intesa con le autorità straniere che distaccano i consulenti, con le autorità svizzere competenti per il controllo alla frontiera e con il DFAE, la SEM stabilisce i luoghi d'impiego e la durata d'impiego dei consulenti stranieri in materia di documenti.</p> <p><sup>2</sup> D'intesa con le autorità nazionali competenti per il controllo alla frontiera, può concludere con le autorità straniere</p>

<b>Diritto vigente</b>	<b>Avamprogetto</b>
<p><sup>2</sup> D'intesa con le autorità svizzere di controllo alla frontiera, può concludere con le autorità straniere competenti per il distacco accordi sulla collaborazione operativa nel luogo d'impiego. Gli accordi possono contemplare in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. la definizione di obiettivi comuni;</li> <li>b. la disciplina del comportamento, degli impieghi e delle competenze;</li> <li>c. la disciplina della mutua formazione nel luogo d'impiego.</li> </ul> <p><sup>3</sup> L'attuazione operativa dell'impiego in Svizzera di consulenti stranieri in materia di documenti compete alle autorità di controllo alla frontiera del luogo d'impiego.</p>	<p>competenti per il distacco accordi sulla collaborazione operativa nel luogo d'impiego. Gli accordi possono contemplare in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. la definizione di obiettivi comuni;</li> <li>b. la disciplina del comportamento, degli impieghi e delle competenze;</li> <li>c. la disciplina della mutua formazione nel luogo d'impiego.</li> </ul> <p><sup>3</sup> L'attuazione operativa dell'impiego in Svizzera di consulenti stranieri in materia di documenti compete alle autorità competenti per il controllo alla frontiera del luogo d'impiego.</p>

## 2. Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201)

Diritto vigente	Avamprogetto
<p><i>Art. 83a cpv. 1 e nota a piè di pagina</i></p> <p><sup>1</sup> Le autorità cantonali della migrazione impongono senza formalità, in base alla direttiva 2001/40/CE<sup>19</sup>, la partenza dalla Svizzera, e se necessario il rinvio coatto, agli stranieri che sono già stati allontanati da uno Stato vincolato dagli Accordi di associazione alla normativa di Schengen<sup>20</sup> perché non adempievano le condizioni d'entrata secondo l'articolo 6 paragrafo 1 del codice frontiere Schengen<sup>21</sup>.</p>	<p><i>Art. 83a cpv. 1 e nota a piè di pagina</i></p> <p><sup>1</sup> Le autorità cantonali della migrazione impongono senza formalità, in base alla direttiva 2001/40/CE<sup>22</sup>, la partenza dalla Svizzera, e se necessario il rinvio coatto, agli stranieri che sono già stati allontanati da uno Stato Schengen perché non adempievano le condizioni d'entrata secondo l'articolo 6 paragrafo 1 del codice frontiere Schengen<sup>23</sup>.</p>
<p><i>Art. 87 cpv. 1<sup>bis</sup> lett. g, nota a piè di pagina</i></p> <p><sup>1bis</sup> I dati di cui al capoverso 1 lettere a e b possono essere rilevati al fine della loro registrazione nel sistema automatico d'identificazione delle impronte digitali (AFIS) dell'Ufficio federale di polizia, se lo straniero in questione:</p> <p>g. non dimostra che tutte le condizioni di ingresso di cui all'articolo 6 paragrafo 1 del codice frontiere Schengen<sup>24</sup> sono soddisfatte;</p>	<p><i>Art. 87 cpv. 1<sup>bis</sup> lett. g, nota a piè di pagina</i></p> <p><sup>1bis</sup> I dati di cui al capoverso 1 lettere a e b possono essere rilevati al fine della loro registrazione nel sistema automatico d'identificazione delle impronte digitali (AFIS) dell'Ufficio federale di polizia, se lo straniero in questione:</p> <p>g. non dimostra che tutte le condizioni di ingresso di cui all'articolo 6 paragrafo 1 del codice frontiere Schengen<sup>25</sup> sono soddisfatte;</p>
<p><i>Art. 88a, rubrica e cpv. 2</i></p> <p>Situazione particolare dei minorenni non accompagnati (art. 64 cpv. 4 e 5 64a cpv. 3<sup>bis</sup> LStrI)</p> <p><sup>2</sup> Per il minorenne non accompagnato, se non è possibile designare subito un curatore o un tutore, l'autorità cantonale competente nomina immediatamente una persona di fiducia conformemente all'articolo 64 capoverso 4 o all'articolo 64a capoverso 3<sup>bis</sup> LStrI per la durata della procedura d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore oppure fino al raggiungimento della maggiore età.</p>	<p><i>Art. 88a, rubrica e cpv. 2</i></p> <p>Situazione particolare dei minorenni non accompagnati (art. 66 LStrI)</p> <p><sup>2</sup> Per il minorenne non accompagnato, se non è possibile designare subito un curatore o un tutore, l'autorità cantonale competente nomina immediatamente una persona di fiducia conformemente all'articolo 66 LStrI per la durata della procedura d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore oppure fino al raggiungimento della maggiore età.</p>

<sup>19</sup> Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, versione della GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34.

<sup>20</sup> Gli Acc. di associazione alla normativa di Schengen sono menzionati nell'all. 3.

<sup>21</sup> Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), versione della GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato dal regolamento (UE) 2017/458, GU L 74 del 18.3.2017, pag. 1.

<sup>22</sup> Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, versione della GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34.

<sup>23</sup> Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), versione della GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1717, GU L, 2024/1717, 20.06.2024.

<sup>24</sup> Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/458, GU L 74 del 18.3.2017, p. 1.

<sup>25</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 83a cpv. 1.

### 3. Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE, RS 142.281)

Diritto vigente	Avamprogetto
<p><i>Art. 26d, rubrica</i>  <i>Modulo standard</i>  <i>(art. 64b e 64cbis cpv. 3 LStrI)</i></p>	<p><i>Art. 26d, rubrica</i>  <i>Modulo standard</i>  <i>(art. 64b e 64cbis cpv. 3 LStrI)</i></p>
<p><i>Art. 26f cpv. 2</i></p>	<p><i>Art. 26f cpv. 2 (concerne soltanto il testo tedesco)</i></p>
	<p><i>Titolo dopo l'art. 26h (nuovo)</i></p> <p><b>Sezione 2d: Allontanamento a seguito di controlli congiunti con altri Stati Schengen</b></p>
	<p><i>Art. 26i</i> Statistiche</p> <p><sup>1</sup> Conformemente all'allegato XII parte A del codice frontiere Schengen<sup>26</sup>, la SEM compila statistiche sulla procedura di allontanamento secondo l'articolo 64<sup>c</sup><sup>bis</sup> LStrI e le rende note su base annuale alla Commissione europea.</p> <p><sup>2</sup> Le statistiche non devono consentire di risalire alle persone interessate.</p>

<sup>26</sup> Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L77 del 23.3.2016, p. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1717, GU L 2024/1717, 20.6.2024.

#### 4. Ordinanza concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (Ordinanza SYMIC; RS 142.513)

Diritto vigente	Avamprogetto
	<p><i>Art. 20 cpv. 2<sup>bis</sup> (nuovo)</i></p> <p><sup>2bis</sup> Conformemente all'allegato XII parte A del regolamento (UE) 2016/399<sup>27</sup>, compila statistiche sulla procedura di allontanamento secondo l'articolo 64<sup>bis</sup> LStrI e le rende note su base annuale alla Commissione europea.</p>
	<p><i>L'allegato I è modificato come segue</i></p> <p>Modifica del titolo:</p> <p>l. Misure d'allontanamento (decisione di rimpatrio secondo gli art. 64<sup>bis</sup> e 68a cpv. 1 lett. a, c e d LStrI e divieto d'entrata secondo l'art. 67 LStrI) eMAP</p> <p>Inserimento all'interno di questo titolo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Numero della vignetta di visto</li><li>- Categoria di visto</li><li>- Durata die validità del visto: data d'inizio e di scadenza</li><li>- Autorità di rilascio</li><li>- Data dell'entrata</li><li>- Mezzo di trasporto</li></ul>

<sup>27</sup> Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 mar. 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1717, GU L 2024/1717, 20.6.2024.